

COMUNE DI ASOLA
Provincia di Mantova

RETICOLO IDROGRAFICO
REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

(Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2002 n.VII/7868)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 30..... IN DATA 22/5/2003

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

ELAB.

1

ASOLA, febbraio 2003

RETICOLO IDROGRAFICO REGOLAMENTO IDRAULICO

NORME TECNICHE

INDICE

- ART.1 – Norme generali
 - ART.2 - Definizioni
 - ART.2.a – Corsi d'acqua
 - ART.3 – Individuazione fasce di rispetto dei corsi d'acqua
 - ART.3.a - Corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale
 - ART.3.b - Corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore (all.D)
 - ART.3.c1 - Corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore (all.B)
 - ART.3.c2 - Corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore (all.B)
 - ART.4 – Attività vietate o soggette ad autorizzazione
 - ART.5 – Normativa di riferimento: Reticolo principale
 - ART.6 - Normativa di riferimento: Reticolo minore
 - ART.7 - Regimazione delle acque superficiali
 - ART.7.a - Sottopassi
 - ART.7.b - Griglie
 - ART.7.c - Argini
 - ART.7.d - Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)
 - ART.7.e - Intubamenti
 - ART.7.f - Scarichi in corsi d'acqua
 - ART.8 - Autorizzazioni
 - ART.9 - Concessioni
- Elenco corsi d'acqua del reticolo principale (all. A)
- Canali gestiti dal consorzio compresi nel reticolo minore (all. D)

RETICOLO IDROGRAFICO REGOLAMENTO IDRAULICO

ART.1 - NORME GENERALI

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni. Le norme generali del presente Regolamento, fatti salvi gli specifici obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi, e modalità di intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Si potranno autorizzare deroghe adeguatamente motivate; il mancato rispetto di questi indirizzi deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. L'amministrazione comunale, attraverso le commissioni consiliari ed i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza.

ART.2 - DEFINIZIONI

ART.2.a - CORSI D'ACQUA

Per corsi d'acqua si intendono, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, quelli a carattere costante a cielo aperto, a carattere stagionale a cielo aperto, interrati a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati), gli alvei dei torrenti con andamento stagionale o episodico appartenenti al :

- A) Reticolo principale individuato dall'allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002 n.VII/7868, sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica.
- B) Reticolo minore di competenza comunale, individuato per differenza del reticolo principale, in base alla definizione del regolamento di attuazione della Legge n.36/1994, ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali

(art.1, comma 1, del regolamento) ad esclusione di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua" (art.1, comma 2, del regolamento). In particolare dovranno essere in linea generale considerati corsi d'acqua, e pertanto contemplati dalle presenti norme, tutti quelli rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri :

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti,
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici,
- siano interessati da derivazioni d'acqua,
- siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

L'eventuale esclusione di corsi d'acqua aventi le suddette caratteristiche dall'applicazione delle presenti norme dovrà essere adeguatamente motivata, e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi della L.n.36/1994 e relativo regolamento come sopra richiamati.

Per la definizione di "corso d'acqua" si può utilmente far riferimento alla deliberazione del Comitato Interministeriale Ambiente del 04/02/1977 pubblicata sulla G.U. 21/02/1977, n.48, che comprende in tale denominazione "sia i corsi d'acqua naturali, fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali".

La Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002 n. VII/7868, (allegato "D"), individua un elenco di canali appartenenti al Reticolo Principale e Minore gestiti dai Consorzi di Bonifica ai quali fa capo l'esercizio delle attività di polizia idraulica.

Elenchi

- a) Reticolo principale (allegato A) D.G.R.n.VII/7868;
- b) Canali gestiti dal consorzio compresi nel reticolo minore (allegato D) D.G.R.n.VII/7868.

ART.3 - INDIVIDUAZIONE DI FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto tenendo conto :

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni,
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo,
- della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Tale fascia, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

ART.3.a- CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo principale individuato dall'allegato "A" alla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n.VI/7868, in conformità al disposto del R.D. 25 luglio 1904, n.523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); sono istituite le seguenti fasce di rispetto, su ambedue le sponde, della larghezza di :

- metri 10,00 per fabbricati e scavi,
- metri 4,00 per piantagioni e smovimento del terreno.

Tale fascia di rispetto può essere ridotta o annullata, sentiti gli Enti competenti, nelle zone appartenenti al centro edificato, come definito dall'art.18 della Legge 22/10/1971, n.865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione delle presenti norme siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, con l'obbligo, per il soggetto beneficiario della deroga, di garantire la manutenzione ordinaria del corso d'acqua. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

ART.3.b - CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE (ALL. D)

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo minore individuato dall'allegato D alla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n.VI/7868, in conformità al disposto del R.D.n.368/1904; sono istituite le seguenti fasce di rispetto, su ambedue le sponde, della larghezza di :

- metri da 4,00 a 10,00 per i fabbricati a seconda dell'importanza del corso d'acqua e secondo le esigenze di accesso per le manutenzioni. Tale fascia di rispetto può essere ridotta o annullata, sentiti gli Enti competenti, nelle zone appartenenti al centro edificato, come definito dall'art.18 della Legge 22/10/1971, n.865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione delle presenti norme siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, con l'obbligo, per il soggetto beneficiario della deroga, di garantire la manutenzione ordinaria del corso d'acqua. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.;
- metri da 2,00 a 4,00 per le piantagioni, secondo le esigenze di accesso per le manutenzioni;
- metri da 1,00 a 2,00 per le siepi e lo smovimento del terreno;
- metri 2,00 per gli scavi anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda, od uguale alla profondità dello scavo qualora questo sia superiore a metri 2,00.

ART.3.c1 - CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE (ALL. B)

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo minore, individuato secondo le direttive dell'allegato B alla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n.VI/7868, sui quali era consuetudine svolgere da parte dell'Ufficio del Genio Civile le funzioni di polizia idraulica, secondo le disposizioni del R.D.n.523/1904, non inseriti nel Reticolo principale di cui all'allegato A della citata delibera regionale aventi comunque le seguenti caratteristiche (D.G.R.n.VI/47310 del 22/12/1999) :

- corsi d'acqua già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- corsi d'acqua anche non iscritti su cui sono state eseguite opere idrauliche da parte di Enti Pubblici,
- corsi d'acqua oggetto di derivazioni e/o di attingimenti,

▪ corsi d'acqua non iscritti su cui sono già state rilasciate autorizzazioni di polizia idraulica, avendone riconosciuto la caratteristica di acque pubbliche;
Sono istituite le seguenti fasce di rispetto, su entrambe le sponde, della larghezza di :

- metri 10,00 per fabbricati e scavi,
- metri 4,00 per piantagioni e smovimento del terreno.

Tale fascia di rispetto può essere ridotta o annullata, sentiti gli Enti competenti, nelle zone appartenenti al centro edificato, come definito dall'art.18 della Legge 22/10/1971, n.865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione delle presenti norme siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, con l'obbligo, per il soggetto beneficiario della deroga, di garantire la manutenzione ordinaria del corso d'acqua. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

ART.3.c2 - CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE (ALL. B)

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo minore, individuato secondo le direttive dell'allegato B alla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n.VII/7868, non ricadenti nel precedente art.3.c1, sono istituite le seguenti fasce di rispetto, su ambedue le sponde, della larghezza di :

- metri 4,00 per fabbricati,
- metri 2,00 per piantagioni e smovimento del terreno,
- metri 2,00 per gli scavi anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda, od uguale alla profondità dello scavo qualora questo sia superiore a metri 2,00.

Tutto quanto sopra, fatte salve le fasce fluviali definite dai Piani Stralcio di bacino, per le quali si rimanda alla normativa stabilita dagli stessi.

La previsione di interventi nella fascia di rispetto di cui ai precedenti artt.3.a e 3.b, anche all'interno del perimetro urbano, dovrà essere preceduta, coordinata e subordinata alle determinazioni della Sede Territoriale della Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Bonifica competente per territorio; a tale scopo in sede di aggiornamento dello strumento urbanistico dovranno essere predeterminate

le fasce di rispetto dei nuovi comparti oggetto di futuri interventi edificatori in prossimità dei corsi d'acqua.

Le opere esistenti che risultassero a distanza minore di quelle rispettivamente indicate nei precedenti artt.3.a, 3.b, 3.c1 e 3.c2, sono tollerate, qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio, ma giunte a deperimento, conseguente al quale è necessario provvedere alla loro parziale o totale demolizione, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite.

A salvaguardia, ogni richiesta di intervento che interessi la fascia di rispetto dei corsi d'acqua, come definita dal presente articolo potrà essere concessa od autorizzata dal Comune (subordinando il ritiro della concessione edilizia, o prevedendone specificatamente l'acquisizione preventiva nel caso di D.I.A.) solo successivamente all'acquisizione dell'atto concessorio o di specifica espressione favorevole dell'Ente competente per l'aspetto idraulico riconosciuto dalla vigente normativa.

ART.4 - ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Nella definizione delle attività vietate in prossimità di corsi d'acqua, o nelle relative fasce di rispetto, si dovrà porre particolare attenzione agli indirizzi specificatamente indicati dalla D.G.R.n.VIII/7868, ed in ogni caso :

- salvaguardare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- vietare le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a m.4 dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- disciplinare la tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art.41 del D.Lgs.n.152/1999.

Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, sono applicate le seguenti disposizioni:

1. è vietato qualsiasi tipo di edificazione; saranno consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature fisse, e tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia

- dei corsi d'acqua. Per edificazione va inteso qualunque tipo di fabbricato per i quali siano previste opere di fondazione, anche se in sotterraneo;
2. è vietato qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto, all'uopo si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R.n.7633 del 08/04/1986);
 3. è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;
 4. sono vietati gli orti;
 5. sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.

ART.5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO: RETICOLO PRINCIPALE

La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo principale (Allegato A alla D.G.R.n.VII/7868), che rientra nell'ambito delle competenze Regionali, è costituita da quanto disposto:

1. dagli artt.59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D.n.523/1904, per quanto non espressamente modificato dal presente, con particolare riferimento al punto "f" dell'art.96,
2. dall'art.9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua,
3. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n.VII/7868.

ART.6 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO: RETICOLO MINORE

La normativa di riferimento "Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo minore gestito dai Consorzi di Bonifica (Allegato D alla D.G.R.n.VII/7868), è costituita da quanto disposto :

1. dagli artt.132, 133, 134, 135, 136, 137, 140 del R.D.n.368/1904;
2. dagli artt.141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,148,149, 150 del R.D.n.368/1904 per quanto attiene alle contravvenzioni;
3. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 08/04/1986, n.IV/7633;
4. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 30/07/1999, n.44561;
5. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n.VII/7868;

La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo minore di competenza Comunale come definito ai precedenti artt.3.c1 e 3.c2, nell'ambito delle competenze Comunali, è costituita da quanto disposto:

1. dagli artt.59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D.n.523/1904, per quanto non espressamente modificato dal presente, con particolare riferimento al punto "f" dell'art.96,
2. dall'art.9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua,
3. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n.VII/7868.

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo minore di competenza comunale potranno essere in generale consentiti previa autorizzazione :

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza potrà essere consentita unicamente all'interno di centri

abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a m.6 dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/1999).

Per i manufatti di dimensioni inferiori, il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che attesti il loro dimensionamento secondo il tempo di ritorno della piena di riferimento e un franco minimo di m.0,50.

La progettazione dovrà comunque attestare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

ART.7 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

- 2 Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla

rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite, privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

- All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.
- Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.
- I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.
- Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza della Regione Lombardia, dei Consorzi di Bonifica territorialmente competenti.

ART.7.a - SOTTOPASSI

I sottopassi per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte. I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

- Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

- Non potranno essere realizzati sottopassi mediante manufatti a "Botte a sifone"; salvo impossibilità tecnica di soluzioni alternative, previa progettazione idraulica di dettaglio, e solo per casi di pubblica utilità.

ART.7.b - GRIGLIE

- All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.
- Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.
- La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni eventuale piena. Il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di intubamento, prescriverà la periodicità degli interventi manutentori ordinari e straordinari e richiederà il nominativo del soggetto al quale facciano capo gli interventi stessi, la responsabilità civile e penale per allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti imputabili alla mancata manutenzione della griglia. La modifica del soggetto titolato alla manutenzione delle griglie potrà avvenire solo mediante subentro.

ART.7.c - ARGINI

- I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità del taglio della vegetazione e delle erbe sulle scarpate.

ART.7.d - CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)

- Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.
- E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

ART.7.e - INTUBAMENTI

- Vigè il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art.41 del D.Lgs.n.152/1999 e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi quando non sia previsto uno specifico progetto che garantisca il regolare deflusso delle acque.

Potranno essere consentiti gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. Si potranno consentire modifiche di tracciato, opere di copertura, sovrappassi, alterazioni delle sponde solo per casi di pubblica utilità, o su specifica richiesta da parte degli Enti istituzionalmente competenti in materia idraulica (Regione Lombardia, Consorzi di Bonifica nell'ambito del proprio comprensorio).

ART.7.f - SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate.

La materia è normata dall'art.12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

L'autorizzazione allo scarico, dovrà verificare preliminarmente la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, con particolare riferimento, oltre alla sezione idraulica dello stesso (sufficienza od insufficienza), l'attuale regime idraulico, il franco di bonifica, la ricettività del collocamento finale.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati, in assenza di più puntuali indicazioni dovranno comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali

manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescare di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che risulti a valle immissario di canali di cui agli allegati A) e D) (D.G.R.n.VI/7868) od interferisca con gli stessi, dovrà essere richiesto preventivo parere alla Sede Territoriale della Regione Lombardia e al consorzio di Bonifica gestore per la verifica di capacità dello smaltimento delle portate scaricate.

Nell'impossibilità di convogliare le acque allo scarico nei corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in :

- **bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche**

Nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno centennale, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

ART.8 - AUTORIZZAZIONI

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere corredate di:

1. Relazione contenente:
 - luogo, foglio mappa e mappale;
 - Motivazioni della realizzazione dell'opera;
 - Caratteristiche tecniche dell'opera;
 - Assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
 - Verifiche idrauliche di portata (in caso di ponti, tombinature, nuovi alvei, ecc.);
 - Relazione idraulica geologica;
 - Attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.
2. Elaborati grafici consistenti in :
 - Estratto mappa originale con indicazione delle opere;
 - Corografia in scala 1:10.000;
 - Estratto del P.R.G. del Comune;
 - Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
 - Sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
 - Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e Particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti.

ART.9 - CONCESSIONI

In caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n.VII/7868 da versare agli Enti competenti : Regione, Consorzi o Comuni.

ELENCO CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO PRINCIPALE

(ALL. A - D.G.R.n.VII/7868)

- 1) Fiume Chiese – MN007;
- 2) Colatore Vò – MN008;
- 3) Tartaro Fuga – MN009;
- 4) Tartarello – MN010;
- 5) Tornapassolo scolo – MN011;
- 6) Fossa Magna – MN059;
- 7) Roggia Isorella e Gambino di Asola – MN060;
- 8) Vaso Tornapasso – MN068;
- 9) Vaso Cacciabella – MN075;
- 10) Vaso Palpicetto – MN076;
- 11) Vaso Palpice – MN077;
- 12) Seriola Asolana – MN078.

CANALI GESTITI DAL CONSORZIO COMPRESI NEL RETICOLO MINORE
(all. D - D.G.R.n.VII/7868)

Allacciante Baitella – Grama – SIBITER 8004;
Allacciante Gambino di Casalpoglio – Baitella – SIBITER 8007;
Allacciante Tornapasso – Caordine – SIBITER 8009;
Branchellino – SIBITER 2054a;
Branchello – SIBITER 2054;
Fosso Busi – SIBITER 8013;
Canaletta Castellaro – SIBITER 8015;
Colatore Corgola – SIBITER 2087;
colatore Vò – SIBITER 1041a;
Dugale Bardelli – SIBITER 8110;
Dugale Cuneo – SIBITER 8104;
Dugale Datis – SIBITER 8107;
Dugale Gazzoldo – SIBITER 8103;
Dugale Livello – SIBITER 8106;
Dugale Ravana di Sopra – SIBITER 8109;
Dugale Ravana Sotto – SIBITER 8111;
Dugale Sapienti – SIBITER 8105;
Dugale Tarello – SIBITER 8108;
Dugale Testi Mattina – SIBITER 8101;
Dugale Testi Sera – SIBITER 8102;
Dugale Uberti Aloisi – SIBITER 8112;
Fossa Magna – SIBITER 2054a;
Fosso Maria – SIBITER 2370;
Fosso Rabbiosa – SIBITER 2058b;
Fosso Rabbiosetta – SIBITER 2058a;
Gambino Baitella – SIBITER 2057b;
Canaletta Olza – SIBITER 8023;
Rio Caordine – SIBITER 2078;
Rio S.Elena – SIBITER 2076b;
Roggia Isorella – SIBITER 1042;
Scolo Ravazziga -- SIBITER 2054b;

Scolo Tornapassolo – SIBITER 0081;
Seriola Asolana o Vaso Asolano – SIBITER 0074;
Seriola del Mulino – SIBITER 2055;
Seriola di Acquanegra – SIBITER 0078;
Seriola di Casalmoro – SIBITER 2055a;
Seriola o Tartaro Fuga – SIBITER 0079;
Seriola Vecchia – SIBITER 2070a;
Seriolazza di Asola – SIBITER 8017;
Fosso Squarzieri – SIBITER 8030;
Tartarello – SIBITER 0079a;
Tartaro Fabrezza o Fabressa – SIBITER 0083;
Vaso Cacciabella – SIBITER 2068;
Vaso Conta – SIBITER 2075;
Vaso Gambino o Gambino di Casalpoglio – SIBITER 0082;
Vaso Grama – SIBITER 2056;
Vaso Palpice – SIBITER 2070;
Vaso Palpicetto – SIBITER 2069;
Vaso Remonizza o Pederzola – SIBITER 2069a;
Vaso Ressico – SIBITER 1043;
Vaso Serioletta – SIBITER 2071-1;
Vaso Tornapasso – SIBITER 0080;
Vaso Turca – SIBITER 2076a.



COMUNE DI ASOLA

PROVINCIA DI MANTOVA

Commissione Affari Generali e Territorio

N.4/2003

COMMISSIONE AFFARI GENERALI E TERRITORIO

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/05/2003

L'anno **duemilatre** il giorno **diciassette** del mese di **maggio** alle ore 10.00, presso questa Residenza Municipale, si è riunita la Commissione Affari Generali e Territorio, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 02/07/2002, esecutiva ai sensi di legge, convocata con invito in data 13/05/2003, Prot n.6275, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE ORDINARIA AL PRGC AREA BRESADOLA ED ANNULLAMENTO PRECEDENTE DELIBERA DI C.C. N.49 DEL 13/09/2002 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N.23/1997,
2. APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE ORDINARIA AL PRGC RELATIVA ALL'AREA SOMENZI.
3. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA,
4. DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI PER L'ANNO 2003 AI FINI ICI,
5. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ACQUISIZIONE GRATUITA DEGLI IMMOBILI DELLO STATO "EX ALER".

E' presente il	Consigliere	Palastrelli Edoardo	Presidente.
Sono assenti:	Consigliere	Benetti Luciano	Commissario,
	Consigliere	Monti Christian	Commissario,
	Consigliere	Neri Mari Alberto	Commissario,
	Consigliere	Carminati Luciano	Commissario.

Partecipa ai lavori il Responsabile del Settore dei Servizi alla Città Ing. Gianandrea Delindati.

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante l'Istruttore Rag. Paola Zucchelli.

Sono le ore 10.10 e la seduta ha inizio.

La Commissione determina di anticipare la discussione del secondo punto all'ordine del giorno.



COMUNE DI ASOLA

PROVINCIA DI MANTOVA

Commissione Affari Generali e Territorio

N.4/2003

APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE ORDINARIA AL PRGC RELATIVA ALL'AREA SOMENZI.

La variante in esame riguarda la trasformazione, mediante procedura ordinaria, dell'area di proprietà del Sig. Somenzi Carlo in Via Cremona nel Capoluogo, da destinazione agricola "E1" ad area di completamento artigianale con destinazione "B3" al fine di consentire la realizzazione di un autolavaggio con possibilità di avviare al lavoro, nel breve periodo, nuove unità produttive.

Il Responsabile di Settore Ing. Gianandrea Delindati illustra il materiale agli atti del Consiglio Comunale facendo rilevare quanto segue:

- l'area oggetto di variante rientra nell'ampliamento massimo del 10% dell'attuale comparto di Via Cremona,
- come prescritto dalla normativa in materia, si è provveduto ad acquisire, da parte alla Provincia di Mantova - Area Gestione del territorio ed infrastrutture, il preventivo parere di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

La Commissione prende atto senza esprimere alcun giudizio in merito.

Entra in aula il Commissario Benetti Luciano.

Si passa poi ad esaminare i punti all'o.d.g. nell'ordine n.1, 3,4 e 5.

APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE ORDINARIA AL PRGC AREA BRESADOLA ED ANNULLAMENTO PRECEDENTE DELIBERA DI C.C. N.49 DEL 13/09/2002 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N.23/1997,

Il Consiglio Comunale, in sede di autotutela, ritiene di dover annullare la propria deliberazione n.49 del 13/09/2002 con la quale è stata approvata, ai sensi della Legge Regionale n.23/1997, la variante relativa all'azzoneamento dell'area "Bresadola" trasformata in zona "B2", ed approvare la variante con la procedura ordinaria di cui alla Legge n.1150/1942.

Viene visionato l'elaborato progettuale n.1 (Relazione Tecnica) redatta del Responsabile di Settore Ing. Gianandrea Delindati, depositata in atti.



COMUNE DI ASOLA

PROVINCIA DI MANTOVA

Commissione Affari Generali e Territorio

N.4/2003

I Commissari Palastrelli e Benetti ritengono sia necessario un ulteriore contatto con i frontisti dell'area "Bresadola", rinviando l'approvazione della variante ad una successiva seduta di Consiglio Comunale.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA,

La necessità di redigere il regolamento di polizia idraulica nasce nell'ambito del decentramento delle competenze dagli Enti superiori a quelli locali, secondo le prescrizioni dettate dalla Regione Lombardia con proprio atto n.VII/7868 del 25/01/2002, ed ha quale obiettivo, la salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e la protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modificazioni e trasformazioni.


Il regolamento in esame fornisce indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento e di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale ed individua un complesso di regole, criteri operativi e modalità di intervento atti al conseguimento di risultato materiale o prestazionale.

Il Responsabile di Settore Ing. Gianandrea Delindati individua i canali appartenenti al Reticolo Idrico Principale e Minore gestiti dai Consorzi di Bonifica a cui fa capo l'esercizio delle attività di polizia idraulica utilizzando la planimetria dei corsi d'acqua depositata in atti, illustra il materiale contenuto nella cartellina predisposta dal Settore dei Servizi alla Città di pari oggetto (punto 5 del prossimo Consiglio Comunale) e da lettura della propria relazione, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

La Commissione prende atto senza esprimere alcun giudizio in merito.

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI PER L'ANNO 2003 AI FINI ICI

L'art. 11, secondo comma, del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con delibera C.C. n.15 del 28/02/2000, prescrive che la Giunta Comunale, periodicamente, determini i valori venali delle aree fabbricabili, site nel territorio del Comune di Asola, da utilizzarsi, da parte degli uffici comunali, nelle operazioni accertamento tributario.



COMUNE DI ASOLA

PROVINCIA DI MANTOVA

Commissione Affari Generali e Territorio

N.4/2003

Il Consiglio Comunale, pertanto, va a rideterminare i suddetti valori venali, così come riepilogati nell'allegata tabella, maggiorandoli, rispetto a quelli individuati per l'anno 2002, di una percentuale media del 8%.

La Commissione prende atto senza esprimere alcun giudizio in merito.

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ACQUISIZIONE GRATUITA DEGLI IMMOBILI DELLO STATO "EX ALER"

Ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n.388, gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze pubbliche abitative, compresi quelli affidati agli appositi Enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, ed a titolo gratuito, in proprietà ai Comuni nei cui territori sono ubicati.

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 18/04/2000, si è determinato di acquisire i suddetti alloggi "ALER", quantificati in n.6 alloggi della Palazzina in Via Circonvallazione Sud ed in una abitazione bifamiliare in Via Marino Parenti, il Consiglio Comunale deve esprimersi in merito alla bozza di contratto da stipularsi, a tale scopo, con l'Agenzia del Demanio di Bergamo.

La Commissione prende atto senza esprimere alcun giudizio in merito.

Sono le ore 11.50 ed il Presidente di Commissione dichiara conclusi i lavori.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.



Il Presidente di Commissione Ing. Palastrelli Edoardo

Il Segretario Verbalizzante Rag. Paola Zucchelli



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
Affari generali e Personale
Sede territoriale di Mantova
P. 14/05/2003 09.10

0152.2003.0002149

Giunta Regionale
Direzione Generale Affari Generali e Personale

AL COMUNE DI
46041 - ASOLA

AL CONSORZIO DI BONIFICA
ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA
C.SO V. EMANUELE, 57
46100 - MANTOVA

ALLA PROVINCIA DI MANTOVA
AREA PIANIFICAZIONE ASSETTO
TERRITORIO
VIA P. AMEDEO, 30
46100 - MANTOVA

ALLA PROVINCIA DI MANTOVA
AREA TUTELA AMBIENTALE
VIA A. MARIO, 9
46100 - MANTOVA

e.p.c. ALLA DIREZIONE GENERALE
TERRITORIO ED URBANISTICA
DIFESA DEL TERRITORIO
VIA FARA, 26
20124 - MILANO

OGGETTO : Regolamento di polizia idraulica del comune di Asola (MN).

Conclusa la verifica degli elaborati presentati, relativi al regolamento di polizia idraulica comunale, si trasmette il parere tecnico di competenza per i successivi adempimenti previsti dalla D.G.R. VII/7868 del 25/01/2002.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dr. Sauro Coffari

Referente per l'istruttoria della pratica :
- Marzio Baroni - int. 435
Responsabile P.O. Professional Gestionale tecnico
arch. Eligio Fabio Salardi

Sede Territoriale di Mantova

Corso Vittorio Emanuele, 57 - 46100 Mantova - E-mail: mantova@regione.lombardia.it

Tel. 0376.2321 - Fax 0376.220867

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
MANTOVA 14/05/2003



Regione Lombardia

Direzione Generale Affari Generali e Personale

Sede Territoriale di Mantova

OGGETTO

Esame regolamento di polizia idraulica presentato dal comune di Asola -
Delibera Giunta Regionale 25/01/2002.

PREMESSA

La Regione Lombardia, in attuazione della legge 1/2000, con la D.G.R.VII/7868 del 25/01/2002 ha indicato i criteri e gli indirizzi per l'individuazione del reticolo minore e per l'effettuazione da parte dei comuni dell'attività di polizia idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici del reticolo minore.

Il comune di Asola ha quindi redatto il regolamento di polizia idraulica al fine di salvaguardare il reticolo idraulico del territorio comunale.

Gli elaborati del progetto comprendono : la relazione accompagnatoria, le norme tecniche e la cartografia che riporta anche i canali del reticolo principale.

CONSIDERAZIONI

La Giunta Regionale dopo aver individuato il reticolo principale, ha trasferito ai comuni le competenze sul reticolo minore previa predisposizione di specifico regolamento che il Dirigente della Sede Territoriale approva prima della adozione di apposita variante allo strumento urbanistico comunale.

L'ordinamento idraulico del comune di Asola pone i criteri per l'identificazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, definendo le attività vietate o soggette ad autorizzazione, anche all'interno del centro edificato identificato dalla L. 865/71. Sono pure indicate le modalità con le quali realizzare gli interventi che interferiscono con il regime delle acque (ponti, tombature, ecc.)

L'attività di controllo regolamentata comprende l'autorizzazione agli scarichi nei corsi d'acqua, con le indicazioni dei limiti di accettabilità

Copia degli elaborati è stata inviata al consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana in data 5/03/2003;

VISTO :

- il R.D. 25/07/1919 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie con le modificazioni di cui alla legge 13/07/1911 n. 774 - Provvedimenti per la sistemazione idraulico forestale dei bacini montani per le opere e per le bonificazioni";

- la Legge 5/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- la Legge 5/01/1994 n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- Il D.L. 11/05/1999 n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole";
- la L.R. 5/01/2000 n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31/03/1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/03/1997, n. 59);
- la D.G.R. 25/01/2002 n. VI/7868 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica";
- il Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.);

PARERE

Per quanto sopra, dopo una attenta verifica degli elaborati presentati, concluso l'iter previsto dalla D.G.R. VII/78768 del 15/01/2002 (allegato B), si esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del regolamento di polizia idraulica elaborato dal comune di Asola.

Le norme tecniche saranno strumento di riferimento per lo svolgimento della polizia idraulica sia da parte della Regione che da parte del consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, delegato a svolgere compiti di polizia idraulica su parte del reticolo idrico principale e sul reticolo di bonifica.

Il parere sarà completato con le seguenti osservazioni:

- **regimazione delle acque superficiali (art. 7 N.T.) :**
 - gli intubamenti o comunque le opere eseguite direttamente nell'alveo del corso d'acqua, saranno dimensionati secondo le indicazioni contenute nell'art. 19 Tit. I del Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po;
 - l'asportazione di materiale litoido dall'alveo dei corsi d'acqua è regolata con circolare regionale n. 6089 del 29/03/1983 che prevede un prezzo di vendita del materiale, fissato annualmente dalla Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia;

- concessioni (art. 8 N.T.)
 - per le occupazioni di aree demaniali sui corsi d'acqua del reticolo minore compresi nell'allegato "D" della D.G.R. VII/7868 del 25/01/2002, il consorzio di bonifica calcola il canone e introita l'importo, con atto di concessione stabilito dal comune. Tale somma sarà utilizzata per le manutenzioni sul corso d'acqua stesso.
 - le opere idrauliche da realizzare in aree di tutela ambientale e su corsi d'acqua vincolati ai sensi delle leggi 431/95 e 1497/39, sono soggette ad autorizzazione.
Non rientrano in ambiti tutelati i corsi d'acqua nei tronchi di attraversamento urbano relativi a zone classificate dal P.R.G. centro storico e aree di completamento;
 - la relazione idraulica geologica che accompagnerà le domande di autorizzazione o concessione deve contenere la verifica di compatibilità del manufatto da realizzare, compreso il calcolo idraulico per accertare che la portata di massimo deflusso non venga modificata dal manufatto che si intende realizzare;
- contravvenzioni - accertamento - penalità
 - tutte le trasgressioni alle norme del regolamento, quando non costituiscono reato o contravvenzioni contemplati dal Codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite a norma del T.U. della legge comunale e provinciale e successive modifiche.


Si invita infine il comune a voler trasmettere a questa Sede copia dei provvedimenti di autorizzazione o concessione che saranno emessi sul reticolo idraulico di competenza.

Mantova, li

Responsabile P.O.
Gestionale tecnico
Arch. E. F. Sarardi



IL DIRIGENTE
Dr. Sauro Cofani



Referente per l'istruttoria della pratica :
- Marzio Baroni - int. 435